

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 262 del 2013 . 16

ESAME DI RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (doc. IV-ter, n. 12) (*Seguito dell'esame e rinvio – Audizione dell'onorevole Marco Pugliese*) 18

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

AVVERTENZA 20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 dicembre 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 262 del 2013.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 262 del 2013.

Il conflitto è stato elevato dalla Corte d'Appello di Milano a seguito della deliberazione parlamentare del 19 dicembre 2008 relativa alla insindacabilità, ai sensi

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da Enrico La Loggia, deputato all'epoca dei fatti (di cui al doc. IV-ter, n. 3 – XVI legislatura).

Rammenta che il procedimento civile riguarda dichiarazioni rese alla stampa il 18 giugno 2006 – dunque alcuni mesi dopo lo svolgimento delle elezioni politiche – con cui La Loggia ribadisce « *la posizione di Forza Italia sulle elezioni: Abbiamo le prove di averle vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all'estero, abbiamo la certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioè di falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso* ».

Il parlamentare è stato convenuto in giudizio, con domanda risarcitoria proposta da tre magistrati componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale estero, i dottori Fancelli, Roberti e Scaldaferrì.

Il relativo giudizio si è estinto in primo grado a seguito della deliberazione di insindacabilità della Camera ed è ora pendente in Corte d'Appello, che ha proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto tra poteri dello Stato.

Come detto, la Camera dei deputati, a maggioranza, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse. In tal senso si era pronunciata – anch'essa a maggioranza – la Giunta per le autorizzazioni. Nella relazione per l'Assemblea le dichiarazioni in oggetto erano qualificate «*pertinenti a un'ampia polemica politica che ha avuto strascichi giornalistici assai prolungati, relativa all'esito delle elezioni politiche del 2006 che, come tutti ricordano, videro il prevalere del centro-sinistra per un margine assai risicato e comunque videro la prevalenza al Senato di quello schieramento per l'apporto decisivo dei senatori eletti all'estero.*

Tanto appare bastare per inquadrare la fattispecie nell'ordinaria dialettica politica e quindi nell'insindacabilità parlamentare. Tanto più che, si ripete, la causa intentata dai magistrati dell'Ufficio elettorale appare pretestuosa a motivo del fatto che nessuno prima d'ora – al di fuori della ristretta cerchia degli "addetti ai lavori" – conosceva il loro nome.

Nel ricorso alla Corte da parte del giudice d'Appello del 12 febbraio 2013 si afferma invece l'insussistenza nel caso di specie del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'espletamento delle funzioni di membro del Parlamento.

Quanto all'orientamento che la Giunta è chiamata ad esprimere, ricorda che in ogni precedente analoga occasione ha espresso l'idea secondo cui – non essendo questa la sede per rinnovare il giudizio sul fatto – sussista un obbligo «politico» di sostenere in giudizio le argomentazioni che hanno a suo tempo indotto la Camera dei deputati ad assumere la decisione oggetto del conflitto di attribuzione. È consapevole che questa posizione non è stata condivisa in alcune occasioni dalla maggioranza della Giunta, ma ritiene che

sia doveroso per l'Istituzione parlamentare assumersi la responsabilità anche delle deliberazioni adottate in legislature precedenti.

La sua proposta si fonda altresì, nel caso di specie, sulla natura delle dichiarazioni attribuite al parlamentare. Non entra, ovviamente, nel merito della controversia giudiziaria né opera alcuna valutazione sul carattere – in ipotesi anche calunnioso – delle affermazioni, atteso che tali elementi non incidono sull'operatività della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare. Evidenzia, tuttavia, come le affermazioni siano indeterminate nei loro destinatari (e quindi il loro impatto offensivo è certamente molto discutibile), nonché riferite alla dinamica elettorale e, dunque, legate alla funzione parlamentare ed, ancora, pronunciate allo scopo di diffondere una posizione della sua parte politica, affermata anche nelle sedi parlamentari.

Antonio LEONE (NCD) condivide la posizione del presidente circa l'opportunità di assumere – in linea generale – l'orientamento di promuovere la costituzione della Camera dei deputati nei giudizi di cui è parte. Aggiunge che non vi è nemmeno un'obiezione legata alle spese per gli onorari professionali atteso che la difesa in giudizio può adesso avvenire interamente con risorse interne della Camera. Ricorda, inoltre, che nel dibattito parlamentare relativo alla delibera del 19 dicembre 2008 l'onorevole Di Pietro, nonostante le sue note posizioni critiche verso l'allora maggioranza e nonostante il giudizio fosse promosso da magistrati, non aveva ritenuto di esprimersi a favore della sindacabilità della condotta, anche in ragione della impossibilità di individuare i destinatari delle parole dell'onorevole La Loggia.

Si associa, pertanto, alla proposta testé formulata dalla presidenza.

Franco VAZIO (PD) rileva preliminarmente come il conflitto di attribuzione origini da una controversia giudiziaria

concernente dichiarazioni di un parlamentare che imputano ad alcuni soggetti un fatto determinato, il cui nesso funzionale con il mandato parlamentare è quanto meno discutibile. A suo avviso, in ogni occasione in cui la Giunta è chiamata ad esprimere il proprio orientamento, la scelta sulla costituzione o meno in giudizio della Camera dei deputati non può prescindere dall'esame della fattispecie concreta oggetto della delibera parlamentare di insindacabilità. Ritiene, quindi, opportuno svolgere un'accurata riflessione sul merito della vicenda sottesa al giudizio costituzionale.

Anna ROSSOMANDO (PD), condividendo le considerazioni del collega Vazio, propone di rinviare il seguito della discussione – che dovrà comunque concludersi in tempi compatibili con i termini processuali per la costituzione in giudizio – così da consentire un adeguato approfondimento della documentazione notificata alla Camera nonché di quella concernente l'esame parlamentare del doc. IV-ter, n. 3 della scorsa legislatura.

Rileva, tuttavia, come l'orientamento secondo cui la Camera debba difendere in sede di conflitto di attribuzione le proprie precedenti deliberazioni può valere in termini generali ma non può certo avvenire in modo automatico, richiedendo di volta in volta una specifica verifica della fattispecie concreta. Questo non vuol dire far prevalere logiche di parte rispetto ai principi generali che disciplinano il tema dell'insindacabilità, come il suo Gruppo ha avuto modo di dimostrare anche recentemente, esprimendosi favorevolmente alla costituzione in giudizio per sostenere una delibera d'insindacabilità delle opinioni dell'onorevole Barani nonostante fossero dirette contro un esponente del suo partito.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, registrata l'unanimità sulla proposta dell'onorevole Rossomando, rinvia la trattazione del punto all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

ESAME DI RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (doc. IV-ter, n. 12).

(Seguito dell'esame e rinvio – Audizione dell'onorevole Marco Pugliese).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 novembre 2013.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, comunica che l'onorevole Pugliese – integrando la nota difensiva precedentemente inviata – ha prodotto ulteriore documentazione che è a disposizione dei colleghi.

(Viene introdotto Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti)

Marco PUGLIESE ritiene che le dichiarazioni per le quali il deputato Cirielli lo ha citato in giudizio, chiedendo a titolo di risarcimento danni la somma di 50 mila euro, debbano essere ricondotte alla battaglia politica e civile in cui si è impegnato nel corso della scorsa legislatura contro il malcostume dei doppi incarichi, particolarmente diffuso tra gli amministratori pubblici della Campania. Ricorda che numerosi sindaci e ben quattro presidenti di provincia, su cinque, rivestivano contemporaneamente anche il ruolo di parlamentare e che, in alcuni casi, gli stessi soggetti svolgevano anche funzioni di coordinatori del proprio partito nel territorio, cumulando dunque incarichi e responsabilità difficilmente conciliabili in una sola persona a meno di non possedere il dono dell'ubiquità.

Richiama all'attenzione della Giunta l'ampio dibattito sia in Parlamento sia a livello locale della questione dei doppi incarichi. È rimasto pertanto sorpreso

della citazione in giudizio da parte del deputato Cirielli per le sue dichiarazioni, peraltro non riportate dagli organi di informazione a larga diffusione, ma solo in un'agenzia di stampa de *Il Velino*.

Precisa nuovamente che esse non rappresentavano in alcun modo, né per i toni utilizzati, né per il loro contenuto, un'accusa specifica nei confronti del Cirielli, che al tempo era del partito in cui egli stesso militava. Le sue considerazioni erano rivolte, infatti, genericamente ad una certa classe politica alla quale egli imputava la responsabilità di non poter svolgere per ragioni oggettive con la dovuta assiduità nessuna delle funzioni rappresentative che il corpo elettorale gli aveva affidato.

Non può fare a meno di evidenziare che il tasso di presenza di quei parlamentari – e dello stesso Cirielli – era certamente molto al di sotto della media.

Ritiene opportuno far conoscere ai membri della Giunta un aspetto, a suo avviso singolare, della vicenda, riguardante il fatto che gli risulta che le spese processuali del Cirielli siano poste a carico della provincia di Salerno.

Riguardo alle considerazioni recate dalla relazione introduttiva svolta nella seduta del 27 novembre scorso, non può esimersi dall'evidenziare che la stessa presenta dei contenuti fuorvianti, in quanto non corrisponde a verità che l'ordinanza del tribunale abbia esplicitamente respinto la sua eccezione di insindacabilità, non potendosi assimilare ad un rigetto la mera considerazione del giudice – *sub* 8) dell'ordinanza – di non poter accogliere l'eccezione preliminare, presupposto che legittima la trasmissione di copia degli atti alla Camera e la sospensione del relativo procedimento. Né la medesima ordinanza fonda le proprie motivazioni sulla circostanza che egli non fosse membro della Giunta delle elezioni e, tanto meno, su valutazioni di merito circa il carattere obiettivamente diffamatorio delle dichiarazioni rese. Il giudice non ha espresso alcuna valutazione sulla portata offensiva delle sue dichiarazioni, né avrebbe potuto farlo perché il

giudizio non è ancora iniziato, essendosi arrestato all'eccezione di insindacabilità presentata dalla sua difesa.

Osserva, infine, che la sua battaglia civile e politica contro i « doppi incarichi » è risultata vincente: durante la scorsa legislatura, non solo essa ha ricevuto una sanzione a livello legislativo ma è stata anche oggetto di una sentenza della Corte costituzionale sulla incompatibilità delle cariche a livello locale e della nota determinazione della Giunta delle elezioni della scorsa legislatura.

Al riguardo, pone all'attenzione della Giunta la circostanza di aver partecipato – come risulta dagli atti da lui testé depositati – all'*iter* di approvazione dei due provvedimenti legislativi aventi ad oggetto, tra l'altro, norme volte a eliminare il cumulo delle cariche e a disciplinare il regime delle funzioni incompatibili con gli incarichi pubblici elettivi: il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 e il disegno di legge C. 4434-B, approvato dalla Camera nella seduta del 31 ottobre 2012. Proprio alla luce dei voti espressi in Assemblea su tali provvedimenti, ribadisce che le sue affermazioni costituiscono espressione della funzione di parlamentare e chiede pertanto ai membri della Giunta di riconoscere l'insindacabilità delle sue dichiarazioni.

Matteo BRAGANTINI (LNA) riconosce, preliminarmente, che l'osservazione dell'onorevole Pugliese è fondata: effettivamente l'ordinanza di rimessione degli atti alla Camera non assume le motivazioni che erroneamente nella sua relazione introduttiva sono state ad essa collegate, mentre esse erano formulate dalla parte attrice.

Ritiene opportuno che resti agli atti questa correzione di quanto riprodotto nel verbale della scorsa seduta che non risponde alle risultanze documentali a disposizione della Giunta.

Invita, inoltre, l'onorevole Pugliese a produrre tempestivamente ogni altro documento comprovante il suo impegno in sede parlamentare su questi temi. Si riferisce, in particolare, alla presentazione di un atto di indirizzo su questa materia da

lui richiamato nelle memorie difensive e qualificato come ordine del giorno approvato in occasione dell'esame del decreto-legge denominato « *spending review* », che non è stato però allegato agli atti.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, ricorda che la citazione in giudizio da parte del collega Cirielli origina dall'accusa di aver percepito una doppia indennità e non da quella di ricoprire un doppio incarico, circostanza che può essere liberamente criticabile ma che era consentita dalle norme al tempo vigenti.

Sul punto chiede quindi all'onorevole Pugliese se, una volta preso atto dell'infondatezza dell'addebito, si sia attivato per smentire la notizia ed eventualmente per chiarire la vicenda con l'interessato. Ritiene, inoltre, doveroso precisare che Cirielli svolgeva le funzioni di presidente di Commissione, figura per la quale vige una peculiare disciplina in materia di missioni, e che questo presumibilmente incideva sul dato relativo al suo tasso di partecipazione ai lavori parlamentari.

Marco PUGLIESE chiarisce di non aver proceduto ad alcuna smentita in quanto, come ha già precisato, non ha mai rivolto tali accuse nei confronti direttamente del Cirielli, essendo stata la sua una battaglia di carattere generale contro il sistema dei doppi incarichi.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, invita comunque l'onorevole Pugliese a valutare la possibilità di un chiarimento con la controparte per porre fine alla controversia, tenuto conto del contesto nella quale essa è sorta.

(*Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula*)

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 novembre 2013.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, comunica di aver avuto modo di interloquire con le parti interessate. Dai contatti con l'onorevole Rosso ritiene di aver acquisito una disponibilità di massima ad accedere ad una composizione amichevole della contesa. Quanto alla parte offesa, Luca Pedrale, riferisce che quest'ultimo lo ha più volte contattato ma, non essendoci ancora stata l'occasione di un incontro, non ne ha accertato ancora la volontà di addivenire ad un accordo stragiudiziale. Ritiene, pertanto, che vi siano i margini per portare avanti l'incarico di conciliazione tra le parti conferitogli dalla Giunta e si impegna a riferirne gli esiti entro la prossima settimana.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI